



# CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Ufficio Contenzioso

Piazza Marconi, 2  
81038 Trentola Ducenta (CE)

Tel.: 081 8128211  
Fax: 081 8128250

Sito web: [www.comune.trentoladucenta.ce.it](http://www.comune.trentoladucenta.ce.it)

E-mail: [contenzioso@comune.trentoladucenta.ce.it](mailto:contenzioso@comune.trentoladucenta.ce.it) - Pec: [contenzioso.trentoladucenta@legalmail.it](mailto:contenzioso.trentoladucenta@legalmail.it)

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA INNANZI AL TAR, CONSIGLIO DI STATO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LODI ARBITRALI.

L'Anno 2017 il giorno trenta del mese di marzo presso i locali del Comune di Trentola Ducenta (CE), tra i Sigg.ri:

- dott. Lorenzo Capuano, nato a Potenza il 16.02.1964, Responsabile del Settore Contenzioso del Comune di Trentola Ducenta, d'ora in poi denominato Committente,

e

- Avv. Erik Furno, nato a Meta (NA) il 03.02.1953, con studio in Napoli in via Cesario Console n. 3, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torre Annunziata, al nr. 2296, d'ora in poi denominato Professionista;

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 13.02.2017, veniva, tra l'altro, dato indirizzo al Responsabile dell'Area Contenzioso e in merito alla stipula di apposita convenzione con un avvocato professionista esterno a cui affidare il patrocinio legale e la rappresentanza nelle controversie civili dell'Ente innanzi al TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica e lodi arbitrali;

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 160 del 23.02.2016 venivano approvati il relativo Avviso Pubblico di selezione, gli schemi di domanda e la determinazione a contrarre;

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 233 del 20.03.2017 veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 282 del 27.03.2017 veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione, e la conseguente aggiudicazione del servizio conferita all'Avv.to Erik Furno;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, così come pure costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, che il Professionista dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

2. L'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il Professionista incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali.

3. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio in tutte le liti future, attive e passive, del Comune di Trentola Ducenta, da proporsi a cura del Committente o proposte da terzi contro l'Ente, innanzi al TAR, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica e lodi arbitrali, previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale attraverso lo strumento della Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, nel periodo di vigenza e per tutta la durata dell'incarico.

Restano esclusi dal presente disciplinare gli incarichi singoli già eventualmente precedentemente conferiti ad altri professionisti.

Il Professionista incaricato è tenuto, senza ulteriori aggravii di spese per il Committente, anche all'espletamento delle seguenti attività: - l'esame, lo studio e l'istruttoria la redazione di pareri legali, predisposizione di atti amministrativi, atti di gara in riferimento alle problematiche legali del Comune anche se non risulta essere il legale dell'Ente costituito nel relativo giudizio. In tale contesto, ove richiesto, il legale si obbliga ad effettuare anche attività quali: istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, pareri sulle proposte di transazione, schemi di delibere e/o determine, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi, sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ovvero sull'opportunità di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da essi scaturite, provvedendo alla quantificazione dei relativi importi, ecc.. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, l'obbligo del Professionista essendo limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione. L'Ente resta libero, a proprio insindacabile giudizio, di affidare specifiche controversie, particolarmente complesse e/o derivanti da contenziosi relativi a criticità indicate nella relazione allegata al D.P.R. di scioglimento dell'Ente, alla cura di altri professionisti.

4. Il Professionista si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo anche per pregressi giudizi, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune ovvero circa l'opportunità di addivenire a transazioni nonché in ordine a tutti gli atti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a garanzia e tutela dei propri interessi e diritti. Si impegna, ove richiesto, a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione ogni copia di atto prodotto. Si impegna altresì a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune. Contestualmente alla presentazione della fattura relativa all'attività del semestre di competenza, il Professionista dovrà presentare una relazione dettagliata, distinta per causa trattata, circa lo stato dei procedimenti in essere, esprimendo il proprio parere in merito alla opportunità di adottare ulteriori provvedimenti sui procedimenti definiti.

5. Su richiesta dell'Ente, il Professionista assicura la sua presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto.

Il Professionista è inoltre tenuto ad assicurare la propria presenza presso l'Ufficio Contenzioso del Comune di Trentola Ducenta un giorno alla settimana, di norma il giovedì, salvo diversa indicazione dal Responsabile dell'Area Contenzioso. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non dà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso per le spese documentate.

6. Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l'incarico per le singole controversie, il mandato e la procura *ad litem*, sarà conferita con specifico atto dell'Amministrazione.

7. Il Professionista è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

8. Il rapporto contrattuale avrà durata di anni uno e quindi sino al 27.03.2018 è potrà essere prorogato, con successivo atto, sino al termine del mandato Commissariale, resta salvo quanto previsto ai successivi articoli da 14 a 18.

9. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito omnicomprensivamente in € 33.000,00 annuali, oltre IVA, CPA e spese vive. Il compenso sarà versato a scadenza trimestrale posticipata, previa regolare effettuazione del servizio e dietro presentazione di regolare documento contabile. L'Ente si

impegna a rimborsare al professionista le spese vive documentate (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola.

Per poter procedere alla liquidazione, la fattura dovrà essere emessa trimestralmente e presentata valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., e di quella sulla regolarità contributiva.

10. L'attività è prestata dal Professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale né strutture né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.

11. Il Professionista dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e/o, comunque, si impegna a fare cessare le dette incompatibilità entro trenta giorni dalla data di stipula del disciplinare. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.

12. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.

13. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista; tuttavia il nominativo del domiciliatario dovrà essere comunicato all'Ente e offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

14. Alla scadenza fissata, salvo quanto previsto all'art.8, il rapporto si risolve automaticamente senza bisogno di ulteriore comunicazione ma è fatto obbligo al Professionista di portare a compimento tutti gli incarichi ricevuti in virtù del presente disciplinare, senza poter avanzare alcuna pretesa per prestazioni rese dopo la scadenza del termine del presente disciplinare, nemmeno quale indebito arricchimento e nemmeno nel caso in cui la prestazione debba ritenersi comunque utile per l'Ente.

15. L'Ente si riserva la facoltà motivata di recedere dal presente disciplinare dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il Professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto esponendone i motivi e con un preavviso minimo di due mesi; il recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi per il Comune.

16. Poco prima della scadenza del termine del disciplinare, assieme ai fascicoli ed a tutta la documentazione relativa alle vertenze definite, il Professionista dovrà predisporre e consegnare all'Ente una analitica relazione sullo stato delle singole controversie. Con la consegna dei fascicoli e degli atti di causa, il Professionista ha l'obbligo di rilasciare se necessaria, ampia delega per il ritiro da parte dell'Amministrazione (o suo delegato) dei fascicoli di parte presso le autorità giurisdizionali ove risultano instaurati i giudizi definiti.

17. E' stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma del presente disciplinare, il Professionista s'impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Trentola Ducenta, né personalmente, né tramite propri Procuratori e

collaboratori di studio ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi del Comune. Il Professionista si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente all'Ente l'esistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, che possono insorgere durante l'esecuzione della prestazione e lo svolgimento del rapporto, ai sensi della vigente normativa in materia nonché del codice deontologico forense.

18. E' escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione del presente disciplinare.

19. Il Professionista dichiara sotto la sua responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e conferma di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Trentola Ducenta di richiedere allo stesso Professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati diano eventualmente esito positivo, si applica l'articolo successivo e salvo il risarcimento di eventuali danni a favore dell'Ente.

20. L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dal Professionista, fino al momento della decadenza della nomina, nei termini previsti dal presente disciplinare e con eccezione di ogni competenza accessoria, passata o futura, relativa all'esito eventualmente vittorioso delle controversie.

21. Per tutto quanto riguarda l'esecuzione del presente disciplinare, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale.

22. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

23. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Con la sottoscrizione è autorizzato il trattamento dei dati personali per le finalità di cui allo stesso disciplinare.

Trentola Ducenta li 30.03.2017

IL COMUNE  
Dott. Lorenzo Capuano

IL PROFESSIONISTA  
Avv. Erik Furno

Ai sensi e per gli effetti dall'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di avere letto ed approvato espressamente le clausole di cui al sopraestesi articoli; 5, 9, 14, 15, 16, 17, 19 e 20.

IL COMUNE  
Dott. Lorenzo Capuano

IL PROFESSIONISTA  
Avv. Erik Furno